



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il Presidente

Segnalazione al Governo e al Parlamento circa il recepimento delle nuove Direttive comunitarie afferenti al settore delle comunicazioni elettroniche

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio della funzione di segnalazione in merito all'opportunità di interventi legislativi correlati all'evoluzione del settore delle comunicazioni¹, nonché in coerenza con quanto disposto dall'art. 47 della legge n.99/2009², intende formulare le proprie osservazioni in merito al provvedimento di definizione dei criteri di delega al Governo per la trasposizione nell'ordinamento nazionale del nuovo quadro legislativo europeo delle comunicazioni elettroniche³, in via di predisposizione presso le competenti sedi parlamentari⁴, con riserva di ogni ulteriore valutazione circa eventuali evoluzioni del testo nel corso dell'iter parlamentare.

A tal riguardo, preliminarmente, mette conto ricordare come, ai sensi del diritto comunitario e secondo quanto puntualmente confermato dal vigente Codice delle Comunicazioni elettroniche⁵, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “è l'Autorità nazionale di regolamentazione”; essa costituisce pertanto l'Istituzione di riferimento per l'implementazione nazionale della disciplina comunitaria per la regolazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

¹ Funzione attribuita dalla legge n. 249/97 (art. 1, comma 6 lettera c) n.1).

² La norma prevede che il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza contenga “*le norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ... , nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori*”. La presente segnalazione è da intendersi quindi come anticipazione di parte del contenuto della relazione annuale al Parlamento.

³ Direttiva 2009/136/CE e Direttiva 2009/140/CE del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, recanti modifica alle previgenti Direttive di settore.

⁴ Si fa riferimento al disegno di legge N. 2322, approvato il 2 febbraio scorso dal Senato, a valle dell'esame da parte della XIV^o Commissione permanente (Politiche dell'Unione Europea) in sede referente, e trasmesso alla Camera dei Deputati in data 4 febbraio (atto Camera n. 4059).

⁵ Articolo 7, comma 2, decreto legislativo 259 del 2003.